REGOLAMENTO D'USO E FRUIZIONE DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS) "EST DELLE CAVE"

APPROVATO DAL COMITATO DI GESTIONE NELLA SEDUTA DEL _____

A cura di
www.centrotecniconaturalistico.it

PLIS EST DLLE CAVE

REGOLAMENTO D'USO E FRUIZIONE

Sommario

Art. 1. Premessa 4
Art. 2. Finalità 6
Art. 3. Norme generali 8
Art. 4. Definizioni 14
Art. 5. Accessibilità 19
Condizioni di accessibilità 19
Art. 6. Rifiuti 21
Art. 7. Fruizione 23
Norme generali di comportamento 23
Occupazione degli spazi 24
Campeggi e bivacchi 24
Aree pubbliche attrezzate 25
Cura e manutenzione 26
Svolgimento di manifestazioni 27
Art. 8. Prelievo e gestione delle risorse naturali 28
Prelievo e danneggiamento 28
Specie aliene invasive (IAS) 32
Pesca regolamentata 33

Gestione forestale 33

Monitoraggio 34

Art. 9. Reticolo idrico principale e reticolo minore 36

Art. 10. Aree umide 38

Art. 11. Agricoltura e paesaggio agricolo 39

Orti e fondi agricoli 40

Recinzioni 40

Pascolo vagante e greggi 41

Apicoltura 41

Siepi, filari e macchie boscate 42

Art. 12. Cave 44

Art. 13. Convenzioni ed acquisizione delle aree 45

Art. 14. Convenzioni per la gestione delle aree e della sentieristica 46

Art. 15. Disciplina della vigilanza 48

Art. 16. Procedure di rettifica, variante e revisione 50

Art. 1. PREMESSA

In Lombardia, i PLIS (Parchi Locali di Interesse Sovracomunale) sono stati riconosciuti con la L.R. 86/1983 "Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale".

Essi rivestono una grande importanza strategica nella politica di tutela e riqualificazione del territorio; si inquadrano come elementi di connessione e integrazione tra il sistema del verde urbano e quello delle aree protette di interesse regionale e permettono la tutela di vaste aree a vocazione agricola, il recupero di aree degradate urbane, la conservazione della biodiversità, la creazione di corridoi ecologici e la valorizzazione del paesaggio tradizionale.

L'istituzione di un PLIS è diretta espressione della volontà locale, che si concretizza nella definizione degli obiettivi di tutela, valorizzazione e riequilibrio territoriale, nonché nella perimetrazione dell'area destinata a Parco all'interno dello strumento di pianificazione urbanistica dei Comuni interessati e nella definizione della forma di gestione. Alla comunità locale è quindi attribuita l'iniziativa e la conseguente decisione di istituire, mantenere e gestire il Parco. (dalla D.g.r. 12 dicembre 2007 - n. 8/6148 Criteri per l'esercizio da parte delle Province della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (art. 34, comma 1, l.r. n. 86/1983; art. 3, comma 58, l.r. n. 1/2000).

L'ambito territoriale del PLIS Est delle Cave è ricompreso nel territorio fortemente urbanizzato posto tra le città di Milano e Monza. All'interno dei confini le aree sono in gran parte agricole (circa il 60%), a cui si affianca un 10% di aree naturali e boschi e circa il 14% di aree edificate; elemento importante sono le cave che danno il nome al Parco. La compresenza di tanti diversi utilizzi del suolo e, di conseguenze, di tante necessità e spinte nella gestione e nell'abitare il Parco, rende necessaria la redazione del presente Regolamento d'uso.

Data la D.g.r. 8/6148 i Regolamenti d'uso sono omogenei su tutto il territorio del Parco e attengono alle modalità di accesso e fruizione, di prelievo e uso delle risorse, nel rispetto delle competenze assegnate ai Comuni dall'ordinamento e tenuto conto delle competenze di altri soggetti, fra cui Provincia e Città Metropolitana.

I Comuni aderenti al PLIS Est delle Cave sono Cernusco sul Naviglio (Comune Capofila), Brugherio, Carugate, Cologno Monzese, Vimodrone e Segrate che in un percorso iniziato nel 2009 e con successive adesioni ed estensioni dei confini sono arrivati all'attuale area destinata al Parco, con una superficie del PLIS che alla data di scrittura del presente Regolamento risulta di circa 980 ettari.
La gestione del Parco è formulata mediante la sottoscrizione di una convenzione da parte dei Comuni aderenti che prevede un Comitato di Gestione, emanazione delle Amministrazioni locali, una Direzione tecnica ed un Comitato Tecnico, a cui spettano l'amministrazione del Parco e la definizione della pianificazione e programmazione degli interventi, ed un Forum consultivo che coinvolge realtà interessate alla protezione ed alla promozione del territorio. La convenzione prevede la nomina di un Comune "capofila" che svolge le funzioni di Ente gestore (così denominato per brevità nel testo seguente).
Eventuali aggiornamenti relativi ai Comuni aderenti e alla consistenza delle aree del Parco come sopra riportate non costituiscono obbligo di aggiornamento del presente documento.
Il PLIS Est delle Cave ha ottenuto da Regione Lombardia il riconoscimento dell'autonomia gestionale con D.G.R. X/6735 del 19 giugno 2017, ai sensi della legge regionale di riorganizzazione delle aree protette n. 28 del 2016.

Art. 2. FINALITÀ

Il presente Regolamento d'uso viene disposto ai sensi della D.G.R. n.8/6148, art. 7.3 lettera d) e art. 9.5 "Strumenti di pianificazione e di gestione".

Gli obiettivi del Regolamento d'uso e Fruizione sono:

- la tutela del suolo e della biodiversità;
- la tutela della fauna selvatica;
- la tutela e il rafforzamento della rete ecologica locale e sovracomunale, dei servizi ecosistemici, della permeabilità dei suoli e della continuità ecologica tra aree agricole, naturali, fasce ripariali, aree umide e ambiti di cava rinaturalizzati;
- la tutela degli habitat, degli elementi del paesaggio agrario e delle funzioni ecologiche del Parco, anche mediante la riduzione delle pressioni antropiche.

Gli Obiettivi vengono perseguiti tramite gli articoli del Regolamento, che disciplina in particolare:

- le modalità di accesso e di fruizione del territorio compreso nel PLIS da parte dei soggetti pubblici e privati
- i criteri e le modalità degli interventi di conservazione e ricostruzione della vegetazione e di prelievo e di uso delle risorse
- l'abbandono dei rifiuti
- l'attività di vigilanza in attuazione delle finalità della Convenzione che regola i rapporti tra i Comuni del Parco Est delle Cave, nel rispetto delle competenze assegnate all'Ente gestore, ai Comuni aderenti e tenuto conto delle competenze della Provincia di Monza e Brianza, della Città Metropolitana di Milano e di Regione Lombardia

Obiettivo ulteriore del Regolamento è l'implementazione delle linee guida sulla stipula di convenzioni con realtà territoriali per la manutenzione degli itinerari e per l'acquisizione/concessione in uso pubblico di aree private.

Il presente Regolamento è approvato dai Consigli Comunali di ciascun Comune aderente al Parco Est delle Cave come allegato del Regolamento del verde comunale, acquisendo valore prescrittivo nelle aree comunali identificate dagli strumenti urbanistici come ricomprese nel perimetro del PLIS.

Resta di esclusiva competenza comunale la pianificazione urbanistica.

Tutto ciò premesso si stabiliscono le seguenti norme.

Art. 3. NORME GENERALI

Il presente Regolamento è redatto in conformità agli strumenti urbanistici generali vigenti, ai Piani di Governo dei Comuni facenti parte del PLIS, agli indirizzi disposti dalla Regione Lombardia e dall'Amministrazione Provinciale di Monza e Brianza e della Città Metropolitana di Milano, alle modalità gestionali delle aree del PLIS.

Si riportano si seguito le norme in materia di tutela ambientale vigenti sul territorio dei Comuni adenti alla convenzione del PLIS Est delle Cave e pertanto anche all'interno del perimetro del Parco.

1. Istituzione, funzionamento ed obiettivi del PLIS:

   L.R. 86/1983 "Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale";

   D.g.r. 12 dicembre 2007 - n. 8/6148 "Criteri per l'esercizio da parte delle Province della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale";

   Legge Regionale 17 novembre 2016, n. 28 "Riorganizzazione del sistema lombardo delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio";

   D.G.R. X/6735 del 19 giugno 2017 riconoscimento dell'autonomia gestionale dei Parchi locali di interesse sovracomunale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 28/2016;

   Regolamento - UE - 2024/1991 "Nature Restoration Regulation" e D.Lgs. 8 aprile 2026, n. 80 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869"

2. Ambito accessibilità:

- Nuovo Codice della Strada (D.lgs. 285 del 30.04.92);
- Legge Regionale 31/2008 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", in riferimento alle strade agro-silvo-pastorali (art.59 comma 1) e D.lgs. 34/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";

- articoli 822 e 824 del Codice civile;
- Legge Regionale 5/2017 "Rete escursionistica della Lombardia (REL)";
- Regolamenti di polizia locale dei Comuni aderenti al Parco (quando presenti)
- Regolamento del Verde dei Comuni aderenti (quando presenti).

3. Ambito rifiuti

- D.lgs. 152/06, modificato dal D.L. n. 105/2023 (convertito con Legge 137/2023) in materia di igiene ambientale e rifiuti;
- D.g.r. 30 aprile 2025 - n. XII/4285 "Aggiornamento delle Linee guida regionali per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE";

4. Ambito fruizione

- D.G.R. n. 7/17173 del 16.04.04 "Sistema della segnaletica nelle aree protette regionali";
- L.R. 5/2017;
- Regolamenti di polizia locale dei Comuni aderenti al Parco.

5. Ambito prelievo e gestione delle risorse naturali:

- L.N. 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- Legge Regionale 26/93 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- Regolamento Regionale 5/2007 "Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)";
- Legge Regionale 10/2008 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea";

- Legge Regionale 31/2008;
- Regolamento Regionale 2/2018 in attuazione della già citata L.R. 31/2008 in tema di incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia;
- Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
- Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n.230 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
- D.lgs. 34/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 2658 del 16 dicembre 2019 – Aggiornamento delle liste nere delle specie alloctone animali e vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione (ai sensi dell'art.1, comma 3 della legge regionale 10/2008);
- Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 7387 del 21 novembre 2022 – Approvazione della strategia di azione e degli interventi per il controllo e la gestione delle specie alloctone ai sensi del d.lgs. n. 230/2017 e assegnazione delle risorse per il triennio 2022-2024.

6. Ambito reticolo idrico principale e reticolo minore

- Legge Regionale 1/2000 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 112/1998";
- D.G.R. n.7/7868 del 25/01/2002 "Determinazione del reticolo idrico principale";
- D.L. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Legge Regionale 4/2016 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua";

- D.G.R. 5714 del 15/12/21 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica".
- Reticolo idrico minore vigente dei comuni aderenti al Parco

7. Ambito aree umide

- Si fa riferimento alla normativa dell'ambito prelievo e gestione delle risorse naturali, in particolare alla L.R. 10/2008 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea";
- D.M. n. 0000072 del 09/02/2023 - Circolare applicativa del regolamento (CE) n. 1907/20067 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide.

8. Ambito agricoltura e paesaggio agrario

- Legge Regionale n. 54 del 28-06-1983 e Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134 in tema di apicoltura;
- L.R. 5/2004 "Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio";
- R.R. 5/2007;
- L.R. 10/2008;
- L.R. 31/2008;
- Legge 14 gennaio 2013, n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", art. 7, in tema di alberi monumentali;
- Decreto legge del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 ottobre 2014 "Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento";
- Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato;
- Decreto dipartimentale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 marzo 2020, n. 1104, "Approvazione delle Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali";

- Legge Regionale 8 agosto 2025, n. 15 "Valorizzazione e tutela del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili".

9. Ambito cave

- Legge Regionale 8 novembre 2021, n. 20 "Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati";
- Piani Cave della Città Metropolitana di Milano e della provincia di Monza e Brianza su cui ricade il PLIS.

10. Ambito Terzo settore

- D.lgs 117/2017 "Codice del Terzo settore".

11. Ambito vigilanza

- Legge Regionale 9/2005 "Disciplina del Servizio di Vigilanza Ecologica" come modificata e integrata dalla L.R. 14/2008;
- DPGR n. 3832 del 21.04.09 "Individuazione degli ambiti di competenza delle Guardie Ecologiche Volontarie";
- Legge 20 luglio 2004, n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";
- L.N. 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

12. Per la durata di vigenza del presente Regolamento valgono anche le successive modifiche ed integrazioni (riportate con s.m.i. nel testo) delle leggi citate; in caso di modifica di norme sovraordinate che possono generare contrasto con il presente Regolamento varranno comunque le norme più restrittive fino all'eventuale aggiornamento del Regolamento stesso.

13. Per quanto non espressamente normato dal presente Regolamento si fa comunque riferimento alla normativa vigente (regionale, nazionale, comunitaria) per ogni specifica materia.

Art. 4. DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni valgono per l'identificazione degli elementi caratterizzanti il Parco.

1. Ambito accessibilità:

- strade comunali e provinciali: per le quali gli enti gestori sono rispettivamente i Comuni e la Provincia/Città Metropolitana;
- strade vicinali o poderali: strade private fuori dai centri abitati, che a seconda delle caratteristiche possono conservare l'uso privato o essere soggette all'uso pubblico dato da una servitù di passaggio al servizio di tutti i cittadini;
- strade consortili: strade vicinali gestite da un consorzio costituito dai proprietari privati o a partecipazione pubblica e privata;
- viabilità agro-silvo-pastorale, intesa come la rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali aventi carattere permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali a garantire il governo del territorio, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica del patrimonio forestale, nonché le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;
- sentieri: tutti i sentieri ai sensi degli articoli 822 e 824 del Codice civile, se non incidono su una proprietà privata, sono un bene demaniale (statale, regionale, comunale);
- tratti accatastati alla REL: Regione Lombardia ha predisposto il Catasto regionale della Rete Escursionistica Lombarda (REL). L'inserimento dei percorsi nel Catasto regionale della REL avviene su proposta degli Enti territorialmente competenti. Per il territorio del Parco Est delle Cave l'Ente territorialmente competente è l'Ente gestore del PLIS.

2. Ambito rifiuti

- rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; sono compresi nel termine i rifiuti pericolosi e non pericolosi, rifiuti urbani, rifiuti da costruzione e demolizione, oli usati, rifiuti organici, rifiuti alimentari, rifiuti accidentalmente pescati. Il rifiuto costituisce un danno per il paesaggio, per la biodiversità, per le attività agricole e ricreative.

3. Ambito fruizione

- suolo pubblico/asservito ad uso pubblico: le strade, i corsi, le piazze, le aree attrezzate, le aree verdi naturali, seminaturali o di gestione antropica e tutti i beni che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e della Provincia/Città Metropolitana e quelle aree private sulle quali è stata formalmente costituita una servitù di pubblico passaggio;
- occupazione di suolo pubblico: quando un soggetto privato occupa una porzione del suolo pubblico o dello spazio ad esso soprastante o sottostante sottraendola all'uso pubblico;
- occupazione del suolo pubblico permanente: ha carattere stabile e la durata non è inferiore a un anno, indipendentemente dall'esistenza di manufatti o impianti;
- occupazione del suolo pubblico temporanea: se la durata è inferiore a un anno.

4. Ambito prelievo e gestione delle risorse naturali:

- fauna selvatica: specie di animali autoctone delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Rispetto alla normativa sovraordinata (art. 3), per il territorio del PLIS la definizione si estende a tutte le specie autoctone di animali viventi nel Parco;
- flora: l'insieme delle specie vegetali autoctone (Angiosperme, Gimnosperme, Pteridofite, Briofite) a cui si aggiungono i Licheni;
- specie aliene invasive (Invasive Alien Species - AIS) specie di animali, piante, funghi e patogeni originarie di altre regioni geografiche, introdotte sul territorio nazionale in modo accidentale o volontario e che sono riuscite a costituire e mantenere popolazioni vitali, collocandosi nell'ecosistema in una posizione tale da rappresentare una minaccia per la biodiversità locale tramite predazione, parassitismo o come vettori di patogeni;
- bosco: superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento, per i parametri di individuazione delle superfici boscate si rimanda alla normativa regionale;
- attività selvicolturali: i tagli, le cure e gli interventi volti all'impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all'utilizzazione dei boschi e alla produzione di prodotti del bosco.

5. Ambito reticolo idrico principale e reticolo minore

- reticolo idrico principale (RIP): corsi d'acqua naturali o artificiali principali, che sottendono a bacini idrografici significativi o di significatività locale, identificati dalle strutture dell'ex Genio Civile. La gestione e la manutenzione delle fasce ripariali in caso di reticolo principale (RIP) è di competenza di AIPo e per qualsiasi intervento bisogna fare riferimento al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
- reticolo idrico minore (RIM): corsi d'acqua naturali o artificiali pubblici non ricompresi nell'elenco del RIP, identificati dai Comuni. La gestione è di competenza dei Comuni e le norme di riferimento sono disciplinate all'interno dei PGT;
- reticolo idrico consortile di competenza dei Consorzi di bonifica e irrigazione (RIB): corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di bonifica ed irrigazione;
- fasce di rispetto dei corsi d'acqua: aree della larghezza di 10 metri per i corsi d'acqua del RIP o altre distanze stabilite negli studi dei reticoli idrici minori comunali, individuati dalle norme di polizia idraulica.

6. Ambito aree umide

- aree umide: le paludi e gli acquitrini, le torbiere oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri. L'area umida, inoltre, viene riconosciuta qualora per dimensioni, instabilità morfologica, natura sia in grado di fornire un habitat stabile e duraturo agli uccelli acquatici. Si intendono per uccelli acquatici gli uccelli ecologicamente dipendenti dalle zone umide.

7. Ambito agricoltura e paesaggio agrario

- superficie agricola: i terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come agro-silvo-pastorali;
- prato stabile: superficie con formazioni erbacee permanenti, costituite da un numero elevato di specie vegetali spontanee e caratterizzate dall'assenza di lavorazione, dall'assenza

di avvicendamento con altre colture e dalla sottoposizione pluriennale alle sole attività di sfalcio e concimazione;

- fascia boscata o boschina: formazione ad andamento lineare coperta da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, con larghezza media (lato minore) inferiore a 20 metri;
- siepe: formazione ad andamento lineare coperta da vegetazione forestale arbustiva, dove gli alberi ad alto fusto possono essere presenti ma non in forma preponderante od esclusiva, di origine naturale o artificiale, con larghezza media (lato minore) inferiore a 20 metri;
- filare: elemento lineare di origine artificiale caratterizzato da una successione di piante, principalmente composta da specie arboree, con sesto d'impianto e struttura più ampi rispetto alla siepe;
- macchia boscata: superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, con estensione inferiore ai 2.000 metri quadri;
- cespuglieto: soprassuolo costituito da cespugli, non rientrante nella classificazione di bosco
- albero o arbusto o formazione di interesse: elemento vegetale costituito da una pianta singola o formazione boschiva naturale o artificiale ovunque ubicata, che può essere considerato come raro esempio di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che reca un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali. La cittadinanza può suggerire alla Direzione del Parco gli elementi che ritengono meritevoli di interesse;
- albero monumentale elemento vegetale (albero, filare, formazione) che rientra nei parametri per la definizione legale. I parametri di riconoscimento di albero o formazione monumentale sono riportati dalla normativa in vigore (vedi art. 3).

8. Ambito cave

- cava: unità produttiva economica caratterizzata da omogeneità di conduzione dell'attività estrattiva; è costituita dall'area estrattiva, nella quale è prevista l'estrazione di sostanze minerali di cava, e può comprendere altri impianti, aree e strutture utili all'attività.

9. Ambito Terzo settore

   - Ente del Terzo settore: organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 5. ACCESSIBILITÀ

All'interno del PLIS si può riscontrare la presenza di diverse tipologie di strade e, a seconda della categoria, l'accessibilità è regolamentata dalle normative sovraordinate riportate nell'art. 3 e dagli articoli del presente Regolamento.

CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ

Viste le precedenti definizioni, si disciplinano le seguenti condizioni di accessibilità:

1. La circolazione dei mezzi a motore è consentita esclusivamente sulle strade comunali o di ordine superiore e nelle strade vicinali ad uso pubblico e nelle aree di parcheggio e di pertinenza nell'ambito degli edifici e delle attrezzature esistenti.
2. È vietato il transito dei mezzi motorizzati, compresi mezzi per il motocross e quad-bike, sulle strade agro-silvo-pastorali, sulle mulattiere e sui sentieri, a eccezione di:
    - mezzi di servizio
    - mezzi necessari per la conduzione di fondi agricoli
    - mezzi autorizzati dalla Regione per la circolazione sulle aree demaniali
    - mezzi autorizzati dal Regolamento comunale
    - in caso di eventi organizzati o patrocinati dal PLIS o dai Comuni convenzionati.
3. Al di fuori dei percorsi elencati al punto precedente è vietato il transito dei mezzi a motore, ad eccezione dei mezzi agricoli per la conduzione dei fondi.
4. Sulle strade agro-silvo-pastorali, sulle mulattiere e sui sentieri, inseriti o meno nella REL, è consentita durante l'ordinaria fruizione la circolazione a piedi, in bicicletta, anche a pedalata assistita ad alimentazione elettrica, a cavallo o a dorso di altri animali e con mezzi non motorizzati, fatte salve specifiche prescrizioni e modalità più restrittive di utilizzo per ragioni di sicurezza, per particolari caratteristiche o condizioni dei percorsi e degli ambienti attraversati, nel rispetto della proprietà privata e delle aree coltivate.
5. La velocità massima consentita per la circolazione dei mezzi a motore e delle altre forme di mobilità autorizzati ai punti precedenti sulle strade agro-silvo-pastorali, sulle mulattiere e sui sentieri, inseriti o meno nella REL, è di 20 km/h.
6. Al di fuori dei percorsi elencati ai punti precedenti è vietata la circolazione a piedi, in bicicletta, anche a pedalata assistita ad alimentazione elettrica, a cavallo o a dorso di altri animali e con mezzi non motorizzati, ad eccezione delle attività di conduzione dei fondi.

7. La sosta ed il parcheggio sono consentiti esclusivamente nelle aree a ciò opportunamente destinate. I mezzi motorizzati devono utilizzare gli appositi parcheggi, le biciclette devono sostare a lato delle piste ciclabili, dei sentieri e delle altre strade e non devono intralciare i percorsi pedonali, le aree di stazionamento pedonale e le passerelle. Sono esclusi dal divieto i mezzi motorizzati di cui al comma 2.
8. Su tutto il territorio del Parco è vietato:
    a. aprire nuovi tracciati per il transito ai mezzi, motorizzati e non, a piedi o a dorso di animale, salvo quelli previsti dal PGT o approvati dal Consiglio Comunale dei singoli Comuni, approvazione subordinata al parere tecnico favorevole della Direzione del PLIS, previa consultazione del Comitato Tecnico. È permessa la modifica dei tracciati di accesso ai fondi coltivati unicamente per l'ottimizzazione delle pratiche agricole, nei limiti del rispetto degli elementi naturali ed antropici presenti e delle attività in essere
    b. sopprimere, interrompere o deviare strade, in assenza degli opportuni titoli edilizi e delle relative autorizzazioni amministrative
    c. impiegare materiali artificiali (anche se riciclati) per la manutenzione delle strade campestri e forestali, ad eccezione dell'impiego di materiale riciclato certificato per la realizzazione di sottofondi drenanti e/o di sistemazioni idraulico-forestali, incluse le opere accessorie e temporanee per la loro realizzazione
    d. calpestare e danneggiare le colture, gli incolti e i prati, presenti a lato delle strade e i percorsi esistenti.
9. i Comuni del Parco, anche su indicazione della Direzione del Parco, possono disporre l'interdizione temporanea all'accesso ad aree per la manutenzione o per motivi di sicurezza. Possono inoltre impedire o limitare l'accesso del pubblico e di animali in aree specifiche, indicate da appositi cartelli, per tutelare aspetti particolari del paesaggio e della vegetazione o l'insediamento e la nidificazione della fauna (Zone di Protezione).
10. L'istituzione delle Zone di Protezione di cui al punto precedente sarà preceduta da una disamina delle attività antropiche o diritti di usufrutto preesistenti per valutarne la compatibilità e prevedere delle possibili deroghe per soggetti o attività. I riferimenti alle Zone di Protezione nei successivi articoli sottintendono quanto indicato in questo punto.
11. Per la violazione delle norme di cui al presente articolo si applica il Nuovo Codice della Strada, Decreto Legislativo 30 aprile1992 n. 285, aggiornato con le s.m.i.

Art. 6. RIFIUTI

La gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati è disciplinata dalla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale": i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, alle risorse naturali o agli ecosistemi, alle attività antropiche o al paesaggio.
Recenti aggiornamenti della normativa (vedi art. 3) hanno mantenuto le definizioni di rifiuto, abbandono e danno ambientale, ma ha aggiornato la parte sanzionatoria della legge; l'abbandono di rifiuti non è più solo un illecito amministrativo, ma un reato penale contravvenzionale.

1. Nel territorio del PLIS è vietato l'abbandono ed il deposito temporaneo di rifiuti di qualunque tipologia, origine e dimensione, sul suolo, nel suolo o nelle acque superficiali e sotterranee, con esclusione del deposito temporaneo degli scarti delle potature originate dal bosco, qualora non provenienti da specie aliene invasive, o di letame maturo in condizioni tali da ridurre il *run-off* dei liquami, come indicato dalla normativa sui nitrati vigente.
2. Viene incentivato l'utilizzo di scarti di potatura e taglio piante per opere naturalistiche e di miglioramento ambientale (cataste, alberi rifugio) e per la fruizione (pacciamatura, delimitazione degli spazi per il passaggio) qualora non provenienti da specie aliene invasive.
3. Nelle aree non attrezzate e non dotate di cestini in quanto in esse è privilegiata la fruizione di tipo naturalistico-ambientale, i rifiuti eventualmente prodotti devono essere direttamente recuperati dai fruitori del Parco che avranno cura di conferirli successivamente nei punti di raccolta differenziata.
4. Chiunque violi i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco del Comune del territorio interessato dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
5. Per la violazione delle norme di cui al presente articolo si applicano sanzioni e disposizioni riportate dal D.L. n. 105/2023 (convertito con Legge 137/2023) e s.m.i.

6. Viene fatto obbligo al proprietario del terreno che dovesse rilevare la presenza di rifiuti e altre sostanze inquinanti, di esporre denuncia del fatto presso le autorità locali (Polizia municipale) per dimostrare la non colpevolezza nell'abbandono dei rifiuti.
7. Viene altresì fatto obbligo a chiunque dovesse riscontrare la presenza di rifiuti abbandonati in aree agricole o naturali, o comunque all'interno dei confini del PLIS, di segnalare la situazione presso le autorità locali (Polizia municipale).

Art. 7. FRUIZIONE

Tutti coloro che intendono fruire delle aree del PLIS, siano questi visitatori o utenti, sono tenuti a mantenere comportamenti conformi all'ordine pubblico, alla pubblica decenza e buoncostume, nonché rispettosi delle attività agricole o degli elementi naturali evitando lo svolgimento di attività che possano arrecare disturbo o pericolo.

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

1. Sono vietate tutte le attività direttamente e/o potenzialmente pericolose per i frequentatori del PLIS e quelle che possono causare rischio o pericolo per l'incolumità pubblica o danno alla proprietà sia pubblica che privata.
2. È vietato danneggiare, deteriorare, imbrattare o recare qualsiasi danno che riduca la funzionalità e la fruibilità di manufatti pubblici e privati, delle attrezzature funzionali al PLIS, della segnaletica e degli arredi.
3. I cani possono accedere e circolare esclusivamente tenuti al guinzaglio, sotto la vigilanza del proprietario che ne risponde direttamente. È comunque vietato condurre i cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone e degli altri animali, il danneggiamento delle colture e della vegetazione spontanea, il disturbo della fauna selvatica. I proprietari sono inoltre tenuti alla pulizia delle deiezioni dei propri cani anche su prati, campi, strade di campagna, sentieri e mulattiere.
4. È vietato alle persone ed agli animali domestici l'accesso in acque (rogge, aree umide), anche con natanti di qualunque natura.
5. È vietato atterrare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per i mezzi di pubblico servizio.
6. Nei luoghi pubblici è vietato compiere atti o esporre cose, contrari al pubblico decoro o all'igiene o che possano recare molestia, disguido, raccapriccio o incomodo alle persone.
7. Fatta salva l'applicazione della normativa penale in materia di pubblica sicurezza, per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI

8. Non è consentita l'occupazione di suolo pubblico anche temporanea, salvo la sosta occasionale di riposo e per attività sportive a corpo libero, ed è vietato dislocarvi oggetti che siano di disturbo o pericolo alla libera circolazione degli altri cittadini, senza apposita concessione rilasciata dal Comune del territorio competente su parere dell'Ente gestore del PLIS, ad esclusione delle aree pubbliche attrezzate.
9. È vietata l'occupazione di spazi privati anche per manifestazioni pubbliche senza l'autorizzazione dei titolari.
10. La sosta temporanea degli automezzi è regolata dall'art. 5 punto 4 del presente Regolamento.
11. Fatta salva l'applicazione della normativa penale in materia di pubblica sicurezza, o delle sanzioni previste dai Regolamenti Comunali per l'occupazione di suolo pubblico, per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

CAMPEGGI E BIVACCHI

12. La pratica del campeggio, il posizionamento di tende o qualsiasi altra struttura di pernottamento temporanea non è consentito al di fuori delle aree appositamente destinate ed attrezzate. L'Amministrazione comunale territorialmente competente può concedere speciali deroghe in occasione di particolari situazioni connesse a manifestazioni pubbliche, fatta salvo parere favorevole della Direzione del PLIS ad esclusione delle aree pubbliche attrezzate.
13. Salvo quanto previsto dagli strumenti normativi e territoriali di livello superiore è vietato accendere fuochi all'aperto, fatta eccezione per le finalità agro-forestali e secondo le norme sovraordinate.
14. È inoltre vietato utilizzare esplosivi o fiamme libere (ad esempio petardi, fuochi d'artificio, lanterne volanti).
15. L'uso dei barbecue è consentito esclusivamente all'interno delle aree attrezzate.
16. Fatta salva l'applicazione della normativa penale in materia di pubblica sicurezza, per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

AREE PUBBLICHE ATTREZZATE

All'interno del Parco sono comprese alcune aree pubbliche attrezzate ad elevata fruizione. Tali aree alla data di redazione del Regolamento sono:

- *Parco Increa (Brugherio)*
- *Parco Berlinguer (Cologno Monzese)*
- *Parco Martesana (Vimodrone)*

Il presente paragrafo avrà vigenza anche su aree pubbliche attrezzate di futura realizzazione e nuova annessione.

In aggiunta alle norme riportate nel presente Regolamento, all'interno delle Aree pubbliche attrezzate e recintate valgono le seguenti regole:

17. Le Aree pubbliche attrezzate sono aperte al pubblico secondo il calendario e gli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale ed esposti agli ingressi.
18. I bambini devono essere sempre accompagnati da persone adulte e possono accedere ai giardini anche con automobili giocattolo e con tricicli non a trazione elettrica o a motore.
19. È consentita l'attività sportiva nelle aree attrezzate, purché non rechi disturbo agli altri utenti dei parchi.
20. Nelle Aree pubbliche attrezzate è consentito l'ingresso esclusivamente a pedoni e a veicoli a trazione umana (biciclette, monopattini, trike, etc.); per questi ultimi la circolazione è consentita solo sui viali e sui sentieri con una velocità massima di 10 km/h.
21. I cani potranno accedere solo se tenuti al guinzaglio e con museruola al seguito, sotto la vigilanza del proprietario che ne risponde direttamente. I proprietari sono inoltre tenuti alla pulizia delle deiezioni dei propri cani.
22. L'ingresso nelle aree dei Parchi è vietato ai venditori ambulanti non autorizzati.
23. È vietata la questua sotto qualsiasi forma fatto salvo la possibilità per la raccolta di fondi ai fini di beneficenza o filantropici con specifica deroga da parte dell'Amministrazione comunale competente.
24. È vietata la pesca nelle acque comprese nelle Aree pubbliche attrezzate, in aggiunta alla regolamentazione sovraordinata sull'argomento.
25. Per le riprese audio e video professionali, anche con droni, è competenza delle singole Amministrazioni Comunali l'eventuale rilascio di opportuna autorizzazione.

Sono vietate le riprese ed il sorvolo in aree umide, Zone di Protezione, siti di nidificazione, dormitori, aree di sosta della fauna, nei quali l'attività possa arrecare disturbo alla fauna selvatica.

26. Fatta salva l'applicazione della normativa penale in materia di pubblica sicurezza, per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

CURA E MANUTENZIONE

Il perimetro del PLIS deve essere individuato e delimitato da apposita segnaletica predisposta secondo le indicazioni della Segnaletica regionale di cui alla D.G.R. n. 7/17173 del 16.04.04 "Sistema della segnaletica nelle aree protette regionali" e da cartellonistica dedicata approvata dal Parco.

Lungo alcuni percorsi e presso alcuni punti di interesse sono presenti strutture dedicate alla fruizione, quali ad esempio passerelle, piattaforme di osservazione, panchine e tavoli per pic-nic, la cui posa e manutenzione è in carico alle Amministrazioni Comunali dietro apposita delibera da parte del Comitato Tecnico del Parco.

27. Durante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di percorsi ed aree si dovrà aver cura di conservare la vocazione degli stessi e gli elementi naturalistici presenti sul territorio, secondo le indicazioni da parte della Direzione del Parco.
28. La posa in opera di strutture per la fruizione da parte dei Comuni o di altri Enti è consentita nel rispetto dei Regolamenti e della pianificazione al momento vigenti e previo il parere obbligatorio del PLIS.
29. Nel caso in cui siano stati effettuati dei danneggiamenti agli spazi destinati a verde, alle aree naturalistiche e alle aree protette, alle strutture divulgative e per la fruizione, il soggetto che ha arrecato il dolo sarà sanzionato ai sensi del presente regolamento e provvederà al risarcimento delle spese sostenute per la rimessa in pristino dei luoghi.
30. Per ciascuna porzione della Rete Escursionistica Lombarda l'Ente territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 3 e 3bis, L.R. 5/2017:
    - provvede alla manutenzione e il recupero dei percorsi, nel limite delle risorse disponibili
    - coordina gli interventi di manutenzione e recupero

- provvede a raccogliere informazione e ad aggiornare il catasto
- provvede ad avviare l'iter previsto dall'art. 3, comma 5bis, della L.R. 5/2017 nel caso di manutenzione di tratti di percorso su proprietà privata recepiti nel catasto in sede di prima applicazione, per i quali l'assoggettamento a servitù ad uso pubblico non risulti da atto scritto.

31. Nei percorsi non compresi nella REL la manutenzione che garantisce la percorribilità degli stessi spetta al proprietario. L'Amministrazione pubblica può operare su proprietà private mediante la stipula di accordi o convenzioni volte all'istituzione, manutenzione e regolamentazione dei percorsi privati ad uso pubblico.

SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI

32. Per lo svolgimento di eventi, campagne o manifestazioni all'interno dei confini del PLIS si rimanda agli uffici comunali territorialmente competenti che provvederanno all'ottenimento del parere della Direzione del Parco. L'Ente gestore si riserva di indicare eventuali limitazioni o correttivi per lo svolgimento delle stesse. Per il loro svolgimento devono essere privilegiate le aree attualmente attrezzate a scopi ludici e lontane da zone ritenute di pregio ambientale e naturalistico.
33. In occasione di manifestazioni è vietato creare nuovi percorsi, attrezzati e non, che comportino la modifica permanente e la trasformazione del suolo e dei percorsi esistenti.
34. Qualora nel corso di manifestazioni pubbliche o private si verifichino danni di qualsiasi genere al patrimonio naturale, agroforestale ed alle strutture fruitive del PLIS e/o l'abbandono e la dispersione di rifiuti e/o la collocazione di segnaletica temporanea e/o la posa di strutture anche temporanee, sarà cura delle organizzazioni medesime provvedere a loro spese al pieno ripristino dei luoghi ed al risarcimento in solido degli eventuali danni arrecati ad Enti pubblici o a proprietari privati.
35. Fatta salva l'applicazione della normativa penale in materia di pubblica sicurezza, per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 1.000.

Art. 8. PRELIEVO E GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI

PRELIEVO E DANNEGGIAMENTO

Le attività di prelievo delle risorse ambientali del PLIS sono disciplinate dalle disposizioni vigenti di carattere nazionale, regionale e provinciale, con l'obiettivo di salvaguardare la piccola fauna e la flora tutelandone le specie, le popolazioni e gli individui, e proteggendone i relativi habitat

Salvo quanto previsto da norme maggiormente restrittive negli strumenti normativi e territoriali di livello superiore:

1. È vietato asportare, catturare o detenere nidi, uova e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, anche temporaneamente, distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli.
2. Le disposizioni al punto precedente si estendono ad ogni specie di fauna vertebrata ed invertebrata, comprendendo il divieto di danneggiare, disturbare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi e le loro tane e danneggiare i loro ambienti.
3. Sono fatti salvi:
   - l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree in cui tali attività sono consentite. È obbligatorio attenersi a quanto espressamente previsto dai Piani Faunistici Venatori Provinciali e Regionale in vigore
   - eventuali interventi di carattere igienico sanitario e interventi di controllo della fauna selvatica, così come indicati e gestiti in base alle vigenti normative e da parte dei competenti Enti preposti
   - attività e catture a scopo scientifico autorizzate da Regione Lombardia su parere ISPRA
   - campagne di monitoraggio e campionamento direttamente promossi e/o attuati dalla Direzione dell'Ente gestore o dai Comuni aderenti o da privati in convenzione con gli Enti pubblici, fatta salva reciproca informativa e comunicazione.
4. È vietato alimentare la fauna selvatica di qualsiasi specie vertebrata o invertebrata, anche in misure ridotte, anche con pasturi all'aperto o con mangiatoie, salvo in progetti direttamente promossi o effettuati dalla Direzione dell'Ente gestore o dai Comuni aderenti.

5. Nelle aree pubbliche del PLIS è vietato danneggiare, asportare e tagliare ogni tipo di piante, siano esse arboree, arbustive ed erbacee, ad esclusione di:
   - interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria direttamente promossi e/o attuati dalla Direzione dell'Ente gestore o dai Comuni aderenti o da privati in convenzione con gli Enti pubblici, fatta salva reciproca informativa e comunicazione
   - campagne di monitoraggio e raccolta dati a fini scientifici

   Ogni attività di monitoraggio e campionamento dovrà essere autorizzata dalla Direzione del PLIS.

6. Nelle aree private del PLIS valgono le norme ed i divieti della normativa sovraordinata.
7. In caso di manutenzione della vegetazione su terreni privati si raccomanda di allungare ove possibile i turni di sfalcio dei prati o ceduazione dei boschi, di non effettuare potature durante il periodo di nidificazione degli uccelli per permettere un maggiore sviluppo della biodiversità. Vengono promossi lo sfalcio differenziato, il mantenimento di fasce rifugio non sfalciate, il rilascio di microhabitat ed il rispetto dei periodi riproduttivi della fauna, in particolare nei prati, negli incolti, nei margini agricoli e lungo fossi, siepi e filari. Tali indicazioni valgono salvo situazioni di messa in sicurezza per il transito e le normali attività antropiche di fruizione.
8. Fanno parte della flora arborea ed arbustiva autoctona del PLIS Est delle Cave, ascrivibile alla vegetazione potenziale del bosco planiziale mesofilo, con aggiunta di specie più termofile in funzione dell'aumento delle temperature e del cambiamento climatico, le seguenti specie arboree ed arbustive:

<u>ALBERI</u>

Acer campestre
Acer platanoides
Alnus glutinosa
Carpinus betulus
Fraxinus angustifolia
Fraxinus excelsior
Fraxinus ornus
Ilex aquifolium
Malus sylvestris
Populus alba
Populus canescens

Populus nigra

Prunus avium

Prunus padus

Pyrus pyraster

Quercus cerris

Quercus petraea

Quercus robur

Salix alba

Sorbus domestica

Sorbus torminalis

Taxus baccata

Tilia platyphyllos

Tilia cordata

Ulmus minor

ARBUSTI (e rampicanti)

Berberis vulgaris

Clematis vitalba

Cornus mas

Cornus sanguinea

Corylus avellana

Crataegus monogyna

Euonymus europaeus

Euonymus latifolia

Frangula alnus

Hedera helix

Ligustrum vulgare

Lonicera xylosteum

Lonicera caprifolium

Prunus spinosa

Rhamnus cathartica

Rosa arvensis

Rosa canina

Salix caprea

Salix eleagnos

Salix purpurea

Salix triandra

Sambucus nigra

Viburnum opulus

Viburnum lantana

9. Sono specie arboree ed arbustive non appartenenti al bosco mesofilo planiziale, considerate comunque idonee all'impiego nel territorio del Parco:

Acer pseudoplatanus

Alnus cordata

Amelanchier ovalis

Betula pendula

Celtis australis

Coronilla emerus

Cotinus coggygria

Cytisus scoparius

Hippophae rhamnoides

Juglans regia

Juniperus communis

Laburnum anagyroides

Ostrya carpinifolia

Pinus sylvestris

Platanus hybrida

Populus tremula

Prunus cerasifera

Prunus cerasus

Prunus mahaleb

Quercus pubescens

Salix viminalis

Spartium junceum

Ulmus laevis

Ulmus glabra.

[O altre specie autorizzate esclusivamente dalla Direzione del Parco]

10. Gli interventi di messa a dimora, miglioramento forestale, realizzazione di nuovi boschi ed in genere nei quali sia previsto di mettere a dimora specie arboree ed arbustive dovranno essere eseguiti utilizzando le specie indicate nei due elenchi precedenti, valutando di caso in caso le specie più adatta alla stazione, anche in considerazione delle condizioni climatiche in evoluzione.
11. È vietato raccogliere minerali e fossili, asportare suolo se non per campagne di monitoraggio e campionamento direttamente promossi e/o attuati dalla Direzione dell'Ente gestore o dai Comuni aderenti o da privati in convenzione con gli Enti pubblici, fatta salva reciproca informativa e comunicazione.
12. Per la violazione delle norme di cui alla presente sezione si applicano sanzioni e disposizioni riportate dalla Legge Regionale 31 marzo 2008, n. 10, aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni. Qualora la tipologia di infrazione non sia compresa nella L.R. 10/2008 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

SPECIE ALIENE INVASIVE (IAS)

La normativa in tema di IAS è ampia, testimoniando l'attenzione da porre al problema. Nonostante ciò, le azioni di contenimento o divieto di vendita e trasporto sono ancora in corso di implementazione. Inoltre nuove specie invasive, o specie ritenute innocue che si rivelano poi dannose, vengono segnalate costantemente e le liste nere sono aggiornate di frequente: con il presente Regolamento si intende fare riferimento alle liste ed alle normative vigenti.

A completamento ed in aggiunta alla normativa riportata all'art. 3, per il territorio del PLIS vigono le seguenti prescrizioni:

13. È vietato rilasciare in natura specie aliene animali o vegetali.
14. In qualsiasi caso, durante gli interventi di manutenzione, dovranno essere obbligatoriamente previste azioni volte all'eradicazione o al contenimento delle specie aliene invasive vegetali qualora presenti.
15. Per la violazione delle norme di cui alla presente sezione si applicano sanzioni e disposizioni riportate dalla Legge Regionale 31 marzo 2008, n. 10, aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni.

16. I cittadini potranno essere coinvolti nella segnalazione e nel monitoraggio della presenza di specie aliene invasive e nella loro rimozione in campagne direttamente promosse e/o attuati dall'Ente gestore del Parco o dai Comuni aderenti o da privati in convenzione con gli Enti pubblici e dietro parere positivo da parte della Direzione del Parco.

PESCA REGOLAMENTATA

Per il territorio del PLIS Est delle Cave, che alla data di scrittura del presente Regolamento ricade nel Bacino di pesca 4 LAMBRO – OLONA, vige il Regolamento di pesca relativo, che vale sui corsi d'acqua dell'intero reticolo idrografico, naturali e artificiali.

Visti i precedenti richiami alla normativa sovraordinata (art. 3), nel territorio del PLIS è inoltre vietato:

17. immettere pesci o ogni altro animale, fatti salvi i Piani di ripopolamento e di tutela ittica approvati dalla Provincia e dalla Regione.
18. pescare nelle aree umide permanenti di proprietà pubblica e di valenza naturalistica.
19. Utilizzare e trasportare esche vive di specie aliene invasive, nel caso individui di queste specie vengano catturati non possono essere rilasciati nell'ambiente e devono essere soppressi e smaltiti come previsto dalla normativa.
20. dai precedenti divieti sono escluse le campagne di pesca ordinarie e straordinarie direttamente promosse e/o attuate dall'Ente gestore o dai Comuni aderenti o da privati in convenzione con gli Enti pubblici e dietro parere positivo da parte della Direzione del Parco, comprese le campagne per il contenimento delle Specie Aliene Invasive.
21. La pesca nei bacini privati è normata da regolamenti interni: tali regolamenti devono tutelare il reticolo idrico all'esterno del bacino e la biodiversità che vi prospera, evitando il rilascio di carichi di nutrienti, la fuga di specie allevate nei bacini private, siano esse autoctone o alloctone.

.

GESTIONE FORESTALE

Sono considerate attività selvicolturali tutti gli interventi relativi alla gestione forestale conformi alle norme forestali regionali approvate con Regolamento Regionale 20.07.2007, n. 5; l'esecuzione di

attività selvicolturali in conformità alle norme forestali regionali è subordinata alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività all'ente competente per territorio (denuncia di taglio).

Di particolare rilievo nell'ambito del PLIS si ricordano le seguenti disposizioni:

22. Sono permessi tutto l'anno, in ogni caso dietro presentazione di denuncia di taglio presso l'amministrazione competente, i tagli di piante morte, sradicate o spezzate, quelli di pronto intervento, fitosanitari o per la tutela della pubblica incolumità. Si raccomanda di prestare attenzione e ove possibile preservare tane, buchi di picchio o di tarli, nidi, rifugi, microhabitat.
23. Le potature possono essere eseguite nella stagione silvana senza obbligo di presentazione di denuncia di taglio.
24. Il taglio e l'estirpazione esclusivamente manuale o con mezzi manuali delle specie aliene invasive, dannose per la conservazione della biodiversità (vedi paragrafo dedicato), sono permessi tutto l'anno senza presentazione di istanza, salvo quanto richiesto dai singoli Comuni nei singoli regolamenti in tema di autorizzazioni.
25. Nello svolgimento delle attività selvicolturali e delle ripuliture sono adottate tutte le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento della flora nemorale protetta e della piccola fauna.
26. Per la violazione delle norme di cui alla presente sezione si applicano sanzioni e disposizioni riportate dalla Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31, aggiornate ogni tre anni con Decreto di Giunta regionale.

MONITORAGGIO

L'ente gestore del PLIS promuove il monitoraggio delle presenze faunistiche, floristiche e di habitat di interesse, nonché di dati ambientali quali qualità e temperatura dell'aria, dell'acqua, studi sul suolo, misure della superficie degli habitat e degli ecosistemi, il loro stato e le relative tendenze, la riduzione delle pressioni, l'efficacia delle misure di conservazione e ripristino, nonché eventuali deterioramenti.
La raccolta dati confluirà in un quadro conoscitivo pubblico del PLIS, al fine di raccogliere dati per una più corretta e pervasiva pianificazione, compresa la verifica delle azioni intraprese.

27. Le attività di monitoraggio potranno essere realizzate dal Parco, dai Comuni aderenti o da privati ed istituti di Ricerca in convenzione con gli Enti pubblici e dietro parere positivo da parte della

Direzione del Parco mediante il supporto di professionisti, volontari, o scuole attraverso specifiche campagne.

28. Il PLIS promuove la raccolta dati con metodologie diverse e innovative, consentendo di ridurre i potenziali impatti delle attività e permettendo di raccogliere più facilmente i risultati dei lavori svolti, compreso il monitoraggio da remoto con sensori automatici.
29. Il Parco promuove attività di *Citizen Science* per la raccolta dei dati grezzi, anche tramite l'istituzione di campagne dedicate a particolari categorie di dati.

Art. 9. RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E RETICOLO MINORE

La polizia idraulica è la materia che regolamenta le attività e le opere che è possibile realizzare all'interno delle aree del demanio idrico fluviale e/o nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua (10 metri o altre distanze stabilite negli studi dei reticoli idrici minori comunali). Qualunque opera o attività si voglia realizzare nelle aree comprese nel demanio idrico fluviale o nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua dovrà essere preventivamente autorizzata dall'ente competente.
Gli Enti competenti delle categorie del Reticolo Idrico sono indicati nell'articolo delle definizioni.

In particolare, nel PLIS:

1. Sono consentite le attività volte a:
   - ricostruzione di ambienti naturali e ripristino dell'equilibrio ecosistemico tipico dei luoghi
   - consolidamento di terreni e arginature, protezione dall'erosione, sistemazione idrogeologica del territorio
   - miglioramento del contesto paesaggistico circostante
   - implementazione di pratiche di sviluppo sostenibile del territorio e di gestione delle risorse
   - sistemazione di corsi d'acqua e bacini, attraverso la conservazione ed il ripristino delle aree di esondazione
   - consolidamento di versanti degradati da fattori naturali (dissesto idrogeologico) o antropici (discariche, cave, opere infrastrutturali).
2. Sono vietati:
   - il livellamento di scarpate, declivi e avvallamenti, fatto salvo quanto previsto da piani di riqualificazione o per pubblica utilità o sicurezza ed autorizzato dall'Ente competente
   - la distruzione di zone umide, risorgive, fontanili, compresi l'interramento degli specchi d'acqua, il tombinamento, copertura, intubamento o artificializzazione dei corsi d'acqua, delle rogge, dei fossi e dei canali, salvo interventi di comprovata pubblica sicurezza, di ottimizzazione agricola o riqualificazione ecologica autorizzati dagli enti competenti e dalla Direzione del PLIS
   - l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e/o la costituzione di depositi anche temporanei, compresi depositi di letame che causino il *run-off* di liquami

- la derivazione od occultazione di acque e risorgive
- gli espurghi di canali di irrigazione e scolo, salvo quelli autorizzati dall'Ente competente, conformemente ai regolamenti di polizia idraulica.

3. Deve essere garantita una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale, specificata dal Regolamento di Polizia Idraulica.
4. È vietato l'occupazione o l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale senza titolo concessorio.
5. Per la violazione delle norme di cui al presente articolo si applicano sanzioni e disposizioni riportate dalla Legge Regionale L..R. n. 10 del 2009, aggiornata dalla L.R. n. 17 del 2018 e s.m.i.
6. Il Parco promuove il mantenimento e il ripristino di fasce vegetate tampone lungo corsi d'acqua, fossi, canali e rogge, con funzione di filtro rispetto al dilavamento agricolo, connessione ecologica, ombreggiamento, miglioramento microclimatico e protezione della piccola fauna.

Art. 10. AREE UMIDE

Le aree umide svolgono e possono svolgere funzioni di rifugio per fauna e flora, sosta per specie migratrici, ma anche ritenzione delle acque meteoriche, filtro e depurazione delle acque superficiali.

È vietato, salvo interventi espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale competente e previa approvazione da parte dalla Direzione del PLIS a seguito di consultazione del Comitato Tecnico:

1. Distruggere o alterare zone umide, quali ad esempio paludi, stagni, lanche, fasce ripariali.
2. Bonificare, riempire, prelevare acqua, inquinare o alterare le zone stesse.
3. Attuare interventi che modifichino la composizione delle acque.
4. Pescare o prelevare specie di animali o piante, per quanto non regolamentato da normativa sovraordinata, fatte salve le campagne ordinarie e straordinarie direttamente promosse e/o attuate dall'Ente gestore o dai Comuni aderenti o da privati in convenzione con gli Enti pubblici, comprese le campagne per il contenimento delle Specie Aliene Invasive.
5. L'immissione di Specie Aliene Invasive.
6. Ogni intervento autorizzato nelle aree umide dovrà essere accompagnato, quando necessario, da misure di mitigazione, ripristino e monitoraggio successivo degli effetti su vegetazione, fauna, qualità delle acque e funzionalità ecologica.
7. È vietata la balneazione e l'accesso in acque da parte di umani o animali nelle aree umide, l'utilizzo di natanti, anche giocattolo, salvo autorizzazione da parte della Direzione del PLIS.
8. Fatta salva l'applicazione della normativa penale in materia di pubblica sicurezza e pubblica igiene, per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 1.000.

Art. 11. AGRICOLTURA E PAESAGGIO AGRICOLO

Citando La Legge Regionale n.31 del 2008 "La Regione riconosce il suolo quale bene comune […] spazio dedicato alla produzione di alimenti, alla tutela della biodiversità, all'equilibrio del territorio e dell'ambiente, alla produzione di utilità pubbliche quali la qualità dell'aria e dell'acqua, la difesa idrogeologica, la qualità della vita di tutta la popolazione e quale elemento costitutivo del sistema rurale".

Nel PPI del Parco in vigore si riporta che "La componente agricola riveste certamente un ruolo preminente nel Parco. Ad una visione di scala ampia, risulta palese che il PLIS racchiude e tutela quella residua fascia di superfici coltivate e naturali (o naturaliformi) compresse da ogni lato tra l'urbanizzato dei Comuni che compongono il Parco. Si tratta in prevalenza di superfici a seminativo, un po' di prati permanenti ed in misura minore orticole." Il Parco promuove azioni di integrazioni tra il mondo agricolo e l'area protetta, in "tavoli partecipativi per un percorso reciprocamente vantaggioso per il futuro. Gli agricoltori dovrebbero diventare interlocutori privilegiati per il Parco, perché si tratta sostanzialmente degli unici operatori professionali che presidiano e manutengono il territorio; dall'altro lato per gli agricoltori il Parco potrebbe costituire un volano economico importante, beneficiando di una struttura di supporto, anche tecnico, e promozione già esistente."

.

Salvo quanto previsto da norme maggiormente restrittive negli strumenti normativi e territoriali di livello superiore (vedi art. 3), valgono in tutto il territorio del PLIS, fatte salve eventuali alternative e deroghe previste dal Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari vigente, i seguenti vincoli di carattere generale:

1. È vietato bruciare la vegetazione ed usare diserbanti per la pulizia dei canali e fossi, lungo le scarpate ed i margini delle strade, nonché sui terreni sottostanti le linee elettriche se non coltivati.
2. È vietato il diserbo con prodotti di sintesi. È premesso il diserbo con prodotti previsti dai protocolli dell'agricoltura biologica ed il diserbo meccanico. Sono incentivati la pacciamatura, le *cover crops* e le pratiche di controllo delle infestanti che concorrono alla protezione dall'erosione e il miglioramento della struttura del suolo.
3. È vietato effettuare trattamenti insetticidi e acaricidi sulle piante legnose ed erbacee dall'inizio della loro fioritura alla caduta dei petali e sugli alberi di qualsiasi specie qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti.

4. Per la violazione delle norme di cui al presente paragrafo è prevista l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa citata nell'articolo 3, in particolare al punto 8 *Ambito agricoltura e paesaggio agrario*.

ORTI E FONDI AGRICOLI

5. La realizzazione di orti e i relativi capanni per ricovero attrezzi è consentita secondo le specifiche norme di settore e secondo prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici (PGT) di ciascun Comune. Gli orti devono attenersi alle regole di decoro.
6. Sono consentite le ordinarie pratiche agricole (aratura, semina, ecc.), ivi comprese le operazioni connesse alle colture florovivaistiche.
7. È vietata la messa a dimora di specie vegetali aliene invasive.
8. Per la violazione delle norme di cui al presente paragrafo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

RECINZIONI

9. Le recinzioni all'interno del Parco devono rispettare la percorribilità di strade, sentieri e passaggi esistenti di uso pubblico ancorché non indicati nelle mappe dei PGT. Non è ammessa la recinzione di aree salvo quanto previsto ai punti successivi.
10. Sono ammesse le recinzioni a tutela degli edifici e delle relative pertinenze. In questi casi, le tipologie di recinzioni ammesse sono: in legno in rete metallica priva di punti di saldatura e visibile, siepi, muretti in pietra con altezza massima di 50 cm eventualmente sormontati da inferriate di altezza massima di 150 cm. È consentita un'altezza massima di 2 m. La tipologia di recinzione e il suo tracciato devono essere scelti sulla base di un criterio di integrazione architettonica e paesaggistica con il contesto.
11. Nelle aree non edificate del Parco sono consentite unicamente recinzioni di fondi o di parti di essi per esigenze agricole di allevamento di bestiame o di tutela delle coltivazioni o di tutela della naturalità dell'area e del suo ecosistema (Zone di Protezione), permettendo comunque il passaggio della fauna selvatica. È vietato l'utilizzo di filo spinato o altre tipologie di recinzioni che possano ferire ed arrecare danno. Le tipologie di recinzione ammesse in questi casi sono:
    - in siepe viva con vegetazione autoctona

- staccionata in legno con indice di copertura visiva inferiore al 40% da qualsiasi punto di osservazione (altezza massima 1,5 m). Le assi devono essere sollevate dal piano naturale di campagna di almeno 20 cm
- n. 3 fili di ferro liscio su pali di legno (altezza massima 1,5 m). Il primo filo metallico deve essere sollevato dal piano naturale di campagna di almeno 20 cm
- rete metallica a maglia larga 15 cm (altezza massima di 1,5 m).

12. Nel caso in cui siano stati effettuati degli inserimenti vietati dal presente Regolamento, dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell'area occupata e delle fasce di contorno per il recupero ambientale e l'uniformità del ripristino.
13. Per le violazioni del presente paragrafo si applica l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., salvo che per la violazione sia già prevista una specifica sanzione.

PASCOLO VAGANTE E GREGGI

La normativa sovraordinata (vedi art. 3) regolamenta il pascolo in bosco ed il pascolo vagante. Nel territorio del PLIS valgono inoltre i seguenti punti:

14. Sono in particolare tutelate le aree attrezzate all'uso pubblico o utilizzate per manifestazioni pubbliche o di interesse pubblico, le aree di riforestazione non a scopo di reddito, le aree demaniali in concessione ai Comuni aderenti al PLIS, in tutte le aree in cui siano in vigore specifiche ordinanze di divieto.
15. L'attività di pascolo potrà essere prevista per specifiche campagne di controllo della vegetazione, direttamente promossi e/o attuati dai Comuni aderenti o da privati in convenzione con gli Enti pubblici.
16. Per la violazione delle norme di cui al presente paragrafo si applica l'art. 61 della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 e s.m.i.

APICOLTURA

Le normative sono disciplinate dalla Legge Regionale n. 54 del 28-06-1983 e dal Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134, che regolano le attività di apicoltura e gli adempimenti obbligatori per gli apicoltori.

L'attività di apicoltura è regimata da normativa sovraordinata (vedi art. 3); per quanto concerne la collocazione degli apiari, nel territorio del PLIS

17. Gli apiari devono essere collocati a non meno di 10 metri da strade di pubblico transito e a non meno di 10 metri dai confini di proprietà pubbliche o private.
18. A tutela degli impollinatori selvatici e della vegetazione spontanea più delicata è vietato collocare gli apiari ad una distanza inferiore ai 1.000 metri da aree a tutela della naturalità dell'area e del suo ecosistema (Zone di Protezione).
19. Gli apiari attivi devono essere opportunamente segnalati ad una distanza di almeno 50 m lungo le strade di accesso per evitare danni alle api o agli atri utilizzatori del Parco.
20. Fatta salva l'applicazione della normativa in materia di pubblica sicurezza, per la violazione delle disposizioni di cui al presente paragrafo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

SIEPI, FILARI E MACCHIE BOSCATE

Siepi arbustive, filari arborei, alberi o arbusti isolati e le macchie boscate costituiscono elementi importanti del paesaggio e dell'ecosistema agricolo, con funzioni di ecotono (aree marginali ad alta biodiversità), di barriera nei flussi in aria, suolo ed acqua e di corridoi ecologici; pertanto è necessario conservarli o rinforzarli.

Di seguito le indicazioni relative:

21. I filari lungo il margine di strade, le fasce boscate lungo i margini di coltivi, prati, fiumi, torrenti e simili, gli alberi isolati, le siepi, laddove si rilevi il pregio paesaggistico o naturalistico sono tutelati dal PLIS.
22. Il taglio di piante inserite negli elementi citati dal comma precedente deve essere disposto e preventivamente autorizzato dai Comuni del Parco competenti per territorio, previa richiesta di parere al Parco, mentre sono liberamente consentite le operazioni di manutenzione ordinaria (taglio dei prati, potature di siepi ecc.).
23. È vietato il taglio di siepi, arbusti e piante nella stagione di nidificazione, nel periodo di letargo e, comunque, in evidente presenza di nidi e tane.
24. Il taglio di piante di cui sopra dovrà essere compensato a spese del soggetto esecutore del taglio con reimpianti in misura almeno equivalente sotto il profilo ecologico e paesaggistico, preferibilmente nello stesso ambito territoriale e con successivo monitoraggio

dell'attecchimento per almeno 3 stagioni vegetative. La compensazione dovrà essere effettuata con specie autoctone adatte, come da comma 8 art. 8, salvo diversamente espresso nell'autorizzazione di taglio.

25. Il taglio delle piante può essere considerato nei seguenti casi:
    - quando il proprietario sia obbligato all'abbattimento o alla rimozione della pianta in ottemperanza a leggi statali e/o regionali
    - quando dall'albero provengano pericoli non altrimenti eliminabili all'uso proprio cui l'area è destinata
    - quando l'albero sia ammalato e la sua conservazione risulti impossibile, su indicazione di perizia fitosanitaria redatta con metodo strumentale da professionista qualificato
    - quando l'albero, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati in passato, risulti aver irrimediabilmente compromesso il proprio normale sviluppo vegetativo.
    - quando vengono attestati motivi di pubblica utilità, previo parere favorevole del Parco.

    In questi casi non è prevista la compensazione.
26. Interventi per la difesa fitosanitaria possono essere autorizzati ed eseguiti durante tutto l'anno in caso di insorgenza di elementi di attenzione. Tali iniziative devono essere prese in concerto con il Servizio Fitosanitario Regionale e seguire le misure fitosanitarie da applicare nelle aree in contenimento o eradicazione dei patogeni.
27. Nei casi di presenza di alberi monumentali, la potatura è regolamentata. Per interventi su alberi monumentali sarà richiesta una perizia professionale contenente un'analisi fitopatologica ed una valutazione di stabilità meccanica e del correlato rischio connesso all'ubicazione dell'albero sottoscritta da un Dottore Forestale, Dottore Agronomo, Perito agrario o Agrotecnico. Inoltre è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione paesaggistica e/o l'autorizzazione della Soprintendenza ai sensi del D.L. 42/2004 e del Comune territorialmente competente.
28. Per le violazioni del presente paragrafo si applica l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., salvo che per la violazione sia già prevista una specifica sanzione.

Art. 12. CAVE

La disciplina fa riferimento al Piano Cave, lo strumento con il quale si attua la pianificazione in materia di attività estrattiva e che determina i siti estrattivi, e tipi e quantità di sostanze di cava estraibili, modalità di escavazione e le norme tecniche da osservare nell'esercizio dell'attività estrattiva. Il Piano individua inoltre le destinazioni finali delle aree al termine della coltivazione e ne detta i criteri per il ripristino.

Sui territori delle due Provincie i materiali inerti estratti sono esclusivamente ghiaia e sabbia, mentre non sono presenti materiali lapidei.

1. I Piani normano l'apertura e la gestione delle cave secondo criteri di minimo impatto dell'attività estrattiva in tutte le sue fasi. Oltre a tali norme nel territorio del PLIS per ridurre gli impatti derivanti dal traffico dei mezzi d'opera provenienti/diretti ai siti di cava il transito di mezzi pesanti in ingresso ed uscita dalle cave transitante per il territorio del PLIS è permesso esclusivamente tra le ore 7:00 e le ore 20:00, salvo situazioni di urgenza.
2. Nei piani di ripristino delle cave la progettazione deve prevedere come obiettivo prioritario la rinaturalizzazione, la continuità ecologica, la tutela delle acque e la creazione di habitat diversificati, evitando una riqualificazione meramente estetica o fruitiva, con strumenti che comprendano l'utilizzo di specie vegetali coerenti con le aree d'intorno alla cava, la corretta gestione delle riserve d'acqua eventualmente accumulatesi, la permeabilità delle recinzioni.
3. Per quanto indicato al punto precedente i piani di ripristino ed i progetti di riqualificazione con finalità naturalistiche che interessino anche parzialmente le aree delle cave dovranno essere valutati ed approvati dalla Direzione del PLIS previa consultazione del Comitato Tecnico.
4. I piani di ripristino e riqualificazione devono prevedere un obbligo manutentivo post-intervento almeno triennale a carico di chi attua il piano, con eventuali correttivi qualora gli obiettivi di ripristino non siano raggiunti.

Art. 13. CONVENZIONI ED ACQUISIZIONE DELLE AREE

L'Ente gestore promuove la collaborazione tra Comuni e privati proprietari al fine della conservazione dell'ambiente, della flora, della fauna e dei beni culturali.

1. Qualora elementi di rilevanza ecologica, naturalistica o paesaggistica dovessero essere presenti su aree di proprietà privata è possibile progettare e realizzare interventi naturalistici con lo scopo di preservare o migliorare l'area stessa tramite accordi di collaborazione tra l'Ente Gestore e il proprietario.
2. È prevista la stipula di convenzioni, l'acquisizione in proprietà pubblica o in concessione da parte dei Comuni del PLIS di aree private per le quali gli strumenti di pianificazione prevedano un uso pubblico oppure in caso di rilevata emergenza naturalistica, secondo le vigenti procedure in materia di esproprio (dichiarazione di pubblica utilità).
3. Verrà data priorità a varchi ecologici, aree agricole strategiche, fasce ripariali, aree umide, aree degradate da ripristinare, ambiti di connessione tra nuclei del PLIS e aree soggette a pressioni urbanistiche o infrastrutturali.
4. Le aree meritevoli di diventare soggetti di convenzioni, acquisto o altre forme di accordo potranno essere suggerite dalla Direzione del PLIS previa consultazione del Comitato Tecnico, dal Forum consultivo di Partecipazione e dalle realtà territoriali interessate alla tutela del Parco.
5. La scelta delle aree meritevoli di diventare soggetti di convenzioni, acquisto o altre forme di accordo avverrà sulla base di criteri trasparenti e pubblici.
6. La Direzione del PLIS verrà coinvolta anche nella formulazione degli accordi nella gestione delle stesse, previa consultazione del Comitato Tecnico.

Art. 14. CONVENZIONI PER LA GESTIONE DELLE AREE E DELLA SENTIERISTICA

La Direzione del Parco promuove la collaborazione tra Comuni e soggetti del Volontariato attivi sul territorio al fine della manutenzione delle aree di pregio, delle strutture recettive e della sentieristica. In tale ottica viene promossa la stipula di convenzioni tra i Comuni interessati ed Associazioni, compresi le Organizzazioni di Volontariato (OdV) le Associazioni di Promozione Sociale (APS), i Gruppi di Protezione Civile e le altre forme di impegno sociale nel Terzo Settore (di seguito indicate genericamente anche come "Volontari").

1. È prevista la possibilità per le Amministrazioni comunali di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato". I requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
   - l'iscrizione da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS
   - il possesso di requisiti di moralità professionale
   - la copertura assicurativa per i Volontari attiva durante lo svolgimento delle attività
   - il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari.
2. L'individuazione delle organizzazioni o le associazioni di volontariato con cui stipulare la convenzione potrà avvenire "mediante procedure comparative riservate alle medesime" o su proposta delle realtà locali nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento.
3. La convenzione deve dettagliare le attività oggetto della stessa, elencando le voci, le estensioni territoriali degli interventi ed i periodi di attività richiesti, le prescrizioni ecologiche minime compresi la modalità di gestione dei residui vegetali, il divieto di utilizzo di diserbanti, i criteri di sfalcio differenziato e le indicazioni per la tutela della piccola fauna, i riferimenti interni al Comune per le segnalazioni di situazioni di emergenza o degrado, fino ad altri servizi indicati dal Comune.

4. La bozza delle convenzioni dovrà essere valutata dalla Direzione del PLIS previa consultazione del Comitato Tecnico.
5. Le convenzioni saranno sottoscritte dal Sindaco del Comune (o dei Comuni interessati) ed il Rappresentante legale dei Volontari.
6. I Volontari potranno essere coinvolti in campagne specifiche per il contenimento di specie aliene invasive.
7. La localizzazione delle aree e dei tratti di intervento verrà affidata ad una cartografia che diventerà parte della convenzione.
8. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
9. Allo stesso modo il Comune (o i Comuni interessati) e il Parco non possono versare contributi all'Associazione fatta salva la possibilità di prevedere in convenzione il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute per l'attività di manutenzione (a titolo esemplificativo materiali, mezzi e copertura assicurativa per mezzi e Volontari).
10. Tutte le spese dovranno essere rendicontate e giustificate annualmente da pezze d'acquisto (scontrini, fatture e simili), inviate a fine annualità.
11. Parallelamente dovrà essere presentata annualmente una relazione consuntiva sulle attività svolte, sulle criticità riscontrate, sugli eventuali rifiuti rimossi, sulle specie aliene invasive osservate o trattate, sugli interventi di ripristino effettuati e sugli esiti degli stessi, misurabili anche tramite monitoraggi.
12. Il Comune (o i Comuni interessati) o il Parco possono prevedere una forma di controllo attraverso l'impiego di personale proprio o, indirettamente, tramite rilevazioni presso gli utenti.

Art. 15. DISCIPLINA DELLA VIGILANZA

1. La vigilanza per il rispetto del presente Regolamento è affidata alla Polizia locale dei Comuni aderenti al Parco, ciascun corpo locale per il territorio di propria competenza, attraverso i propri uffici di vigilanza nonché agli organi di polizia giudiziaria e amministrativa dello Stato, della Regione, della città Metropolitana o della Provincia, ciascuno per quanto di propria competenza.
2. I Comuni del Parco, il PLIS e gli organi di polizia giudiziaria e amministrativa competenti potranno avvalersi del supporto del Guardie Ecologiche Volontarie (GEV).
3. Le GEV sono istruite sulle materie affrontate durante il corso di formazione, quali
   - aree regionali protette (L.R. 86/1983)
   - tutela della fauna minore e della flora spontanea (L.R. 10/2008)
   - ricerca e raccolta minerali da collezione (L.R. 2/1989)
   - coltivazione sostanze minerali da collezione (L.R. 14/1998)
   - raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati (L.R. 31/2008)
   - raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati (L.R. 31/2008)
   - disciplina del settore apistico (L.R. 5/2004)
   - tutela e valorizzazione delle superfici del paesaggio e dell'economia forestale (L.R. 31/2008)
   - disciplina degli scarichi delle acque reflue domestiche e di reti fognarie (Regolamento n. 3/2006)
   - accertamento degli illeciti amministrativi contro il demanio idrico, ai sensi del R.D. 523/1904 e 2669/1937
   - rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi e rifiuti da imballaggio (D. lgs. 152/2006)
   - funzioni di guardiapesca ai sensi della L.R. 31/2008 e s.m.i.
4. Le GEV avranno funzione di controllo e segnalazione degli illeciti alla Polizia Locale ed agli organi di polizia giudiziaria e amministrativa competenti; quest'ultimi avranno funzione di verifica ed irrogazione della sanzione. Le GEV potranno inoltre avere funzioni di raccordo con la popolazione raccogliendo le segnalazioni dei cittadini.
5. Qualora venga attivato il servizio di Vigilanza Ecologica le GEV predisporranno una relazione annuale sulla vigilanza nel PLIS con dati aggregati sulle segnalazioni ricevute, controlli effettuati, violazioni accertate, interventi di ripristino e principali criticità; la relazione verrà poi resa pubblica tramite i canali del Parco.

6. Parimenti le Amministrazioni locali e gli organi di polizia giudiziaria ed amministrativa competenti per il territorio potranno avvalersi del supporto di Guardie Ecozoofile per le funzioni di controllo e segnalazione.
7. Le segnalazioni da parte dei cittadini e delle realtà territoriali interessate alla tutela del Parco verranno inviate ai Comuni competenti tramite PEC.

Art. 16. PROCEDURE DI RETTIFICA, VARIANTE E REVISIONE

1. Sono oggetto di rettifica, da adottarsi con la sola deliberazione del Comitato di Gestione, la correzione di meri errori materiali al presente Regolamento.
2. Sono oggetto di variante, da adottarsi con deliberazione dei singoli Consigli comunali tutte le altre modifiche inerenti il testo del Regolamento, previa approvazione da parte del Comitato di Gestione.
3. Ad ogni rinnovo della convenzione è facoltà del Comitato di Gestione revisionare il presente Regolamento.
4. Il Regolamento potrà essere oggetto di verifica della coerenza normativa in occasione di modifiche normative rilevanti o dell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione del PLIS, dei Comuni aderenti, della modifica sostanziale dell'impianto regolatorio sovraordinato o del Piano Nazionale di Ripristino della Natura.
5. Nelle fasi di revisione verranno coinvolti il Comitato Tecnico, il Forum consultivo di Partecipazione e le Associazioni di categoria, come previsto dalla convenzione sottoscritta dai Comuni aderenti al Parco.
6. È fatto obbligo ai nuovi aderenti alla convenzione l'adozione del presente Regolamento quale allegato del regolamento del verde e la sua validità nelle aree ricomprese nel perimetro del Parco.